



Riferimento

Note MATTM: DVA.U.00228825 e DVA.U.00228826

Spett.li Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale – Divisione II – V.I.A.
pec: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Presidente della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale Via e Vas
pec: Ctva@pec.minambiente.it

Regione Marche - PF "Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali"
a mezzo paleo

e. p.c., Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
pec: bacinodevere@pec.abtevere.it

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006 artt. 23 e 24, e 25. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale Statale (VIA):

ID_VIP: 3831 Progetto: "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti . Tratto Recanati – San Benedetto del Tronto - DN 650 (26") , DP 75 bar ed opere connesse";

ID_VIP: 3832 Progetto: "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti . Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti - DN 650 (26") , DP 75 bar ed opere connesse";

Soggetto proponente: Snam Rete Gas S.p.a.

– **Contributo** -

Con riferimento alle procedure di VIA indicate in oggetto, per le quali è stata comunicata la procedibilità dell'istanza di pronuncia della compatibilità ambientale di competenza statale, si fornisce il presente contributo.

Si premette che alcune parti riguardano competenze in materia di difesa del suolo non più in capo a strutture di livello regionale, ai sensi della riforma operata dal D. Lgs. n. 221/2015 e dal D.M. Ambiente 25 ottobre 2016 che, come noto, a decorrere dalla data del 17 febbraio 2017 hanno soppresso le Autorità di bacino della L. n. 183/1989 e istituito in loro sostituzione le Autorità di Bacino Distrettuale.

Delle Autorità di nuova formazione, alla data odierna, non sono stati istituiti tutti gli organi; per garantire la necessaria continuità amministrativa, tra la Regione Marche e il Segretario generale della suddetta Autorità è stata stipulata apposita intesa, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 2016, per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino distrettuale.

La P.F. Difesa del suolo e della costa è la struttura tecnica regionale delegata all'esercizio delle funzioni previste dall'intesa, tra le quali è inclusa anche quella della formulazione di pareri e contributi tecnici.



Per organicità e per evitare il frazionamento del contributo, sia le considerazioni pertinenti alla delega (essenzialmente riguardante i Piani di Assetto Idrogeologico PAI), sia le valutazioni riguardanti le disposizioni di livello regionale (in particolare la L.R. n. 22 del 2011) sono raccolte nel presente unico documento.

Tanto premesso si formulano, per punti, le seguenti considerazioni.

Con riferimento alle competenze in capo alle pregresse Autorità di bacino ex L. n. 183/1989:

- ✓ ci si riferisce nella valutazione agli aspetti connessi con il rischio idrogeologico secondo le disposizioni recate dalle Norme di Attuazione dei Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini regionali (approvato con DACR n. 116 del 21.01.2004 – S.O. n. 5 al BURM n. 15 del 13.02.2004) e del Fiume Tronto (approvato con D.A.C.R. n. 81 del 29.01.2008 – BURM del 14.02.2008);
- ✓ negli Elaborati tecnici dei PAI (bacini regionali ed interregionale del Tronto) sono censite le aree a rischio idrogeologico sulle quali sono cogenti le rispettive Norme di Attuazione che, tra l'altro, definiscono e disciplinano le attività consentite;
- ✓ dall'analisi della documentazione tecnica inviata si è riscontrato che il tracciato interferisce con alcune aree a rischio idrogeologico (frane e esondazioni) censite dal PAI dei bacini regionali e dal PAI del fiume Tronto con diversi gradi di Rischio e di Pericolosità;
- ✓ ad un primo esame e con riserva di eventuale aggiornamento, si è rilevato che gli interventi proposti intersecano le suddette aree a rischio:

Progetto ID_VIP: 3831

AREE ESONDABILI:

*Interferenze tra il tracciato **in progetto** e le aree inondabili (PAI bacini regionali Marche)*

Aree di esondazione	Rischio	Aree di esondazione	Rischio
E19-0002	R4	E25-0005	R3
E19-0003	R3	E25-0004	R1
E19-0004	R4	E27-0004	R3
E21-0036	R3	E27-0003	R2
E21-0011	R2	E29-0005	R2
E21-0010	R1	E29-0003	R4
E23-0009	R2	E29-0006	R2
E23-0011	R3	E30-0004	R2
E25-0033	R3		

*Interferenze tra **le linee secondarie** del metanodotto in progetto e le aree inondabili (PAI bacini regionali Marche)*

Aree di esondazione	Rischio	Aree di esondazione	Rischio
E21-0011	R2	E23-0001	R4
E23-0009	R2	E29-0006	R2
E23-0007	R4	E29-0003	R4



Interferenze **tra il tracciato del metanodotto in dismissione** e le aree inondabili
(PAI bacini regionali Marche)

Aree di esondazione	Rischio	Aree di esondazione	Rischio
E16-0002	R4	E25-0033	R3
E19-0005	R3	E25-0005	R3
E19-0004	R4	E25-0004	R1
E21-0036	R3	E27-0004	R3
E21-0011	R2	E27-0003	R2
E21-0010	R1	E29-0004	R3
E23-0010	R1	E29-0003	R4
E23-0011	R3	E29-0006	R2
E25-0033	R3	E30-0004	R3

Interferenze **tra le linee secondarie del metanodotto in dismissione** e le aree inondabili
(PAI bacini regionali Marche)

Aree di esondazione	Rischio	Aree di esondazione	Rischio
E21-0011	R2	E23-0007	R4
E21-0036	R3	E23-0001	R4
E23-0010	R1	E29-0004	R3
E23-0009	R2	E29-0003	R4
E23-0008	R2		

Interferenze tra **il tracciato in progetto** e le aree inondabili (PAI bacino del Tronto)

Aree di esondazione	Rischio	Aree di esondazione	Rischio
n. 3 aree	E2	n. 5 aree	E3
n. 2 aree	E4		

Interferenze **tra le linee secondarie del metanodotto in dismissione** e le aree inondabili
(PAI Tronto)

Aree di esondazione	Rischio	Aree di esondazione	Rischio
n. 1 area	E2	n. 1 area	E4

AREE IN FRANA:

Interferenza **tra il tracciato della linea principale in progetto** e le aree di frana
(PAI bacini regionali Marche)

Aree di dissesto	Classificazione	Aree di dissesto	Classificazione
F- 16-0021	P1	F-23-0037	P2
F-18-0108	P1	F-23-0068	P2
F -19-0148	P3	F-23-0032	P2
F-19-0128	P1	F-24-0028	P2
F- 19-6149	P2	F-24-0010	P2
F-19-6150	P2	F-25-0009	P1
F-20-0019	P3	F-25-0012	P2
F-21-0027	P2	F-25-0007	P2



Aree di dissesto	Classificazione	Aree di dissesto	Classificazione
F-21-0022	P2	F-25-0013	P3
F-22-0060	P2	F-26-0009	P2
F-22-0058	P2	F-25-0010	P3
F-22-0057	P2	F-28-0013	P4
F-22-0048	P2	F-30-0010	P4

Interferenza **tra il tracciato delle linee secondarie in progetto** e le aree di frana
(PAI bacini regionali Marche)

Aree di dissesto	Classificazione	Aree di dissesto	Classificazione
F-16-0021	P1	F-20-0020	P1
F-19-0156	P1	F-29-0008	P2

Interferenza **tra il tracciato della linea principale in dismissione** e le aree di frana
(PAI bacini regionali Marche)

Aree di dissesto	Classificazione	Aree di dissesto	Classificazione
F-18-0175	P2	F23-0018	P2
F18-0132	P3	F23-0028	P2
F-18-0106	P1	F23-0013	P2
F18-0097	P1	F24-0032	P3
F19-6151	P2	F24-0022	P2
F19-0001	P2	F24-0019	P2
F21-0049	P2	F24-0021	P2
F21-0029	P2	F24-0026	P3
F22-0064	P2	F25-0014	P2
F22-0063	P2	F25-0013	P2
F23-0068	P2	F25-0006	P2
F23-0044	P2	F26-0012	P3
F23-0025	P2	F-26-0003	P1
F23-0023	P1		

Interferenza **tra il tracciato della linea principale in progetto** e le aree di frana
(PAI bacino del Tronto)

Aree di dissesto	Classificazione	Aree di dissesto	Classificazione
1	H3	15	H3



Progetto ID_VIP: 3832

AREE ESONDABILI:

Interferenze tra **il tracciato in progetto** e le aree inondabili (PAI bacino del Tronto)

Aree di esondazione	Rischio	Aree di esondazione	Rischio
n. 1 area	E4	n. 1 area	E3

Interferenze **tra il tracciato in progetto** e le aree di frana (PAI bacino del Tronto)

Aree di dissesto	Classificazione	Aree di dissesto	Classificazione
642-643-635	H3	633-624-630	H2

Interferenze **tra le linee in dismissione** e le aree inondabili (PAI bacino del Tronto)

Aree di esondazione	Rischio	Aree di esondazione	Rischio
n. 1 area (in dx idraulica)	E4	n. 1 area (in dx idraulica)	E3

Interferenze **tra il tracciato in progetto** e le aree di frana (PAI bacino del Tronto)

Aree di dissesto	Classificazione	Aree di dissesto	Classificazione
620-634-628-625	H2		

Rispetto alle sopra segnalate interferenze,

✓ **gli interventi che ricadono in aree a rischio esondazione del PAI dei Bacini regionali** riguardanti:

- **la realizzazione di nuove linee** rientrano tra quelli consentiti in linea di principio così come previsto dall'**articolo 9, comma 1, lettera i)** delle NA del PAI: *“realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all’Autorità di Bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante dell’Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell’Autorità può sottoporre alla stessa l’istanza”*;
- **la dismissione di tratti di linea esistenti** rientrano tra quelli consentiti in linea di principio così come previsto dall'**articolo 9, comma 1, lettera h)** delle NA del PAI: *“manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie”*.

Gli interventi di cui sopra, così come stabilito dall'articolo 9, comma 2 delle N.A. del PAI, “e dall'articolo 7 laddove non espressamente già previsto, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988 (in G.U. 1 Giugno 1988 suppl. N.127), volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto d'intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi”.



Nello specifico si ricorda che la verifica tecnica deve essere redatta nel rispetto delle vigenti normative di settore e in particolare ai sensi del D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche sulle costruzioni" (pubblicato sul S.O. della G.U. n. 30 del 04.02.2008) in vigore dal 01.07.2009, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge n. 77 del 24.06.2009 (pubblicata sulla G.U. n. 147 del 27.06.2009);

- ✓ Gli interventi che ricadono in aree a rischio esondazione del PAI del Bacino del Tronto, classificate con rischio E2, che prevedono "la realizzazione di nuove linee" rientrano tra quelli consentiti dall'**articolo 12, comma 2**, delle NTA del PAI: *"i progetti degli interventi di trasformazione previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica in tali aree dovranno essere accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato. La verifica tecnica è valutata dall'Autorità idraulica competente in ordine all'efficacia degli accorgimenti tecnico costruttivi e/o alla previsione di misure non strutturali volti alla mitigazione delle condizioni di rischio"*;
- ✓ Gli interventi che ricadono in aree a rischio esondazione del PAI del Bacino del Tronto, classificate con rischio E3-E4, che riguardano:
 - **"la realizzazione di nuove linee"** rientrano tra quelli consentiti dall'**articolo 11, comma 2, lettera h)** delle NTA del PAI: *"realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative e la compatibilità con la pericolosità delle aree, anche attraverso la previsione di misure compensative, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza;*
 - **la dismissione tratti di linea esistenti** rientrano tra quelli consentiti così come previsto dall'**articolo 11, comma 2, lettera g)** delle NTA del PAI: *"manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie"*.

Gli interventi consentiti, così come stabilito dal successivo comma 3, *"..., salva diversa specificazione, sono accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio dichiarato. Tale verifica redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'ente competente nell'ambito del rilascio di provvedimenti abilitativi..."*.
- ✓ Gli interventi che ricadono nelle aree di versante in dissesto del PAI dei Bacini regionali rientrano tra quelli consentiti dall'articolo 12 delle NA (norme di attuazione) del PAI; in particolare:
 - nelle aree a pericolosità P1 e P2 il comma 2 stabilisce che sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi; il dispositivo normativo del PAI richiama la normativa statale relativa alle indagini di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1998 (come attualmente integrato dal D.M. 14 gennaio 2008) e più generalmente dalle norme tecniche vigenti (art.12, comma 2);
 - nelle aree a pericolosità P3 il comma 3 lett. J) consente **la realizzazione di nuove linee**, *"... e l'ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante della Autorità di bacino"*;
 - nelle aree a pericolosità P3 il comma 3 lett. i) consente per la **dismissione tratti di linea esistenti** *"la manutenzione di infrastrutture tecnologiche o viarie nonché la realizzazione di modesti manufatti ad essi strettamente funzionali, quali cabine elettriche e similari."*



Tali interventi sono subordinati, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 delle NA del PAI, ad "una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto d'intervento".

Nello specifico si ricorda che la verifica tecnica deve essere redatta nel rispetto delle vigenti normative di settore e in particolare ai sensi del D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche sulle costruzioni" (pubblicato sul S.O. della G.U. n. 30 del 04.02.2008) in vigore dal 01.07.2009, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge n. 77 del 24.06.2009 (pubblicata sulla G.U. n. 147 del 27.06.2009).

✓ **Gli interventi che ricadono nelle aree di versante in dissesto del PAI del Bacino del Tronto rientrano tra quelli consentiti dall'articolo 7 delle NTA (norme tecniche di attuazione) del PAI; in particolare:**

- nelle aree a pericolosità H3 il comma 3 lett. J) consente la realizzazione di nuove linee, "realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;

Tali interventi sono subordinati, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 delle NA del PAI, "una verifica tecnica, condotta in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed l'indice di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, che potrà acquisire pareri che si rendessero necessari in rapporto alla specificità dell'intervento proposto."

Le norme richiamate prevedono che, quando richiesti, i pareri vincolanti (sia dell'Autorità Idraulica, sia dell'Autorità di Bacino) vadano conseguiti prima dell'inizio delle opere. Tuttavia si raccomanda di impostare, già nella presente fase, le suddette valutazioni di merito richieste per l'emissione del parere, sia pure senza raggiungere un livello di dettaglio eccessivamente spinto e che magari potrà essere rimandato al momento dell'ottenimento del suddetto parere.

In tal modo si potrebbe iniziare a valutare fin da subito la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità delle aree richieste dalle N.A. dei PAI in oggetto.

Si potrebbero altresì avere le indicazioni necessarie per il superamento delle criticità presenti mediante la realizzazione di specifici interventi sulla pericolosità, che in tal modo potrebbero meglio essere delineati fin d'ora.

Per quanto rappresentato ai fini dell'espressione del parere, che quando richiesto potrà essere conseguito preliminarmente alla realizzazione delle opere, **il progetto** da sottoporre all'Autorità idraulica o all'Autorità di bacino **dovrà contenere il necessario approfondimento** in ordine agli aspetti condizionanti previsti dalle rispettive norme di attuazione dei PAI.

In linea generale si evidenzia che sono elementi fondamentali la valutazione di eventuali soluzioni alternative, della sostenibilità economica e della eventuale necessità di interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica o idrogeologica.



Con riferimento a disposizioni di livello regionale (applicabili ad entrambi gli interventi)

Quanto alle disposizioni di rilievo regionale riguardanti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico che, in generale e ad eccezione della fattispecie relativa all'invarianza idraulica, operano nelle aree esterne ai PAI citati, richiamato per organicità e completezza di trattazione della materia il già citato D.M. 14.01.2008 (norma ordinaria di riferimento all'esterno di aree PAI), si evidenziano le previsioni della L.R. 22 del 22 novembre 2011 e dei relativi criteri tecnici di attuazione, approvati con delibera di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2014, che riguardano:

- l'obbligo di esecuzione di una Verifica di Compatibilità Idraulica (VCI) per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare il regime idraulico;
- l'obbligo di esecuzione di una Verifica per l'Invarianza Idraulica (VII) per le attività di trasformazione comportanti variazione di permeabilità superficiale.

Tanto la norma statale che quella regionale, sopra citate, non prevedono il rilascio di alcun parere di merito da parte della scrivente Posizione di Funzione.

I pareri e/o le valutazioni, per le fattispecie previste, competono:

- all'Ente preposto in via ordinaria all'espressione del parere di compatibilità geomorfologica previsto all'art. 89 del D.P.R. 380/2001, per ciò che riguarda il processo urbanistico (con riferimento alla VCI);
- all'Ente preposto in via ordinaria al rilascio del titolo abilitativo alle opere, per ciò che riguarda il processo edilizio (con riferimento alla VII).

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Mario Smargiasso)**

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate

AM/AP/RD/PL
400.130.10/2018/DDS/40013276

La presente comunicazione è resa anche ai sensi dell'Intesa tra la Regione Marche e il Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, di cui all'art. 12, comma 6, del Decreto 25 ottobre 2016, approvata con deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 257/2017 e stipulata in data 28/03/2017 (e successiva integrazione in data 30/10/2017) e costituisce, per le parti di propria competenza, formale espressione dei poteri del Segretario generale del Distretto dell'Appennino Centrale.